COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 21 MARZO 2011 n. 33

OGGETTO: **Direttive per affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **12.00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO.
Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. CARLO BOROMEO
2. Sig. LEO CASTIGLIONE
3. Sig. GIUSEPPE GRANATA
4. Sig. MARIO PAOLUCCI
5. Sig. VALTER POLIDORO
6. Sig. ROCCO RANALLI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 30.9.2005 N.203, convertito nella L.2.12.2005 n.248 e segnatamente il titolo II "riforma della riscossione", art.3;

PRESO ATTO che il D.L. 225/2010 ha stabilito una proroga limitata al 31.3.2011 del periodo transitorio durante il quale la riscossione dei tributi degli Enti Locali resta affidato al precedente concessionario e/o società subentrante, ai sensi dell'art.3 comma 24 del D.L 203/2005;

RILEVATO che il comma 25 bis dell'art.3 del citato D.L. 203/2005 prevede che successivamente a tale periodo transitorio le società iscritte all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, previsto dall'art.53 comma 1 del D.Lgs.15.12.1997 n.446 e la "Riscossione spa" oggi "Equitalia spa", *possono svolgere l'attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante proceduta ad evidenza pubblica*;

ACCERTATO che la predetta normativa di riforma della riscossione prevede che, per le riscossioni coattive, gli enti che riscuotono direttamente le proprie entrate ed i soggetti iscritti all'albo devono avvalersi della procedura dell'ingiunzione prevista dal R.D.639/2010 mentre il solo agente nazionale della riscossione (Equitalia spa) ha l'attribuzione esclusiva della procedura del ruolo di cui al DPR n.602/1973";

RILEVATO che nel citato albo sono iscritte di diritto tutte le società del gruppo Equitalia che, di conseguenza, sono abilitate ad esercitare la riscossione coattiva, per i tributi non erariali, anche con il mezzo della ingiunzione fiscale;

PRESO ATTO che, attualmente i tributi di competenza comunale la cui riscossione è curata dal già concessionario provinciale, SOGET spa, sono l'ICI e la TARSU;

RILEVATO che l'articolazione della struttura comunale, con una dotazione organica degli uffici finanziari sottodimensionata rispetto alle effettive necessità, non consente di sviluppare una efficace riscossione coattiva dei tributi non corrisposti in forma ordinaria e che quindi è necessario individuare un soggetto al quale affidare le varie fasi della riscossione coattiva e, per quanto riguarda l'imposta Comunale sugli immobili, anche la previa fase di accertamento, mentre la riscossione ordinaria, su ccp intestati all'ente o tramite F24, può essere agevolmente assolta direttamente dal Comune;

VISTI i vigenti regolamenti comunali, delle entrate, per l'applicazione dell'ICI e per l'applicazione della TARSU, così come modificati con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 18.11.2010;

RITENUTO che il soggetto cui affidare tale servizio possa essere incaricato anche della riscossione coattiva delle sanzioni comminate dal corpo di Polizia Municipale e, all'occorrenza, anche di altre entrate, previa negoziazione e definizione delle condizioni;

RILEVATO che, nell'attuale periodo di transizione verso un sistema di federalismo fiscale che comporterà rilevanti modifiche all'attuale sistema impositivo con la soppressione di alcuni tributi, la modifica di altri e l'istituzione di nuovi, per i quali non sono attualmente conoscibili né le modalità normative e gestionali né il gettito, è prudente limitare ad un periodo di tempo ristretto l'affidamento del servizio in oggetto, allo scopo di evitare, per quanto possibile, pesanti revisioni contrattuali nel corso della gestione;

RAVVISATA, perciò, l'opportunità di fissare in tre anni la durata dell'affidamento;

VALUTATA la situazione legislativa e regolamentare in materia, al momento vigente, e ritenuto dover predisporre i provvedimenti necessari per l'individuazione di un soggetto affidabile, iscritto all'albo

dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, a cui affidare in concessione i servizi in parola, mediante selezione pubblica;

RAVVISATA l'esigenza di impartire le opportune direttive al dirigente del servizio finanziario, affinché vengano adottati tutti i provvedimenti idonei ad assicurare la continuità della riscossione delle entrate comunali, nel rispetto della normativa vigente, assicurando la migliore tutela degli interessi dell'Ente;

VISTA la L.27.7.2000 n.212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente il 2° Settore, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lg. 267 del 18/08/2000, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

D E L I B E R A

approvare le seguenti linee di indirizzo politico-amministrativo relative alla riscossione delle entrate tributarie proprie e all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali:

1. Il Dirigente dei servizi finanziari è autorizzato ad avviare ed espletare una procedura pubblica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.163/2006, del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;
2. Il servizio oggetto dell'appalto in concessione deve comprendere:
   - la riscossione, coattiva dell'ICI (imposta comunale sugli Immobili), della TARSU (tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), delle sanzioni amministrative e per violazioni al Codice della Strada;
   - l'accertamento dell'ICI per le annualità d'imposta 2008 e seguenti;
   - la possibilità per l'ente, in caso di necessità, di eseguire, previa negoziazione, l'affidamento di eventuali ulteriori servizi accessori direttamente connessi, conseguenti o similari, a quelli oggetto dell'appalto;
3. Le modalità di esecuzione del servizio devono prevedere che le somme riscosse affluiscano quotidianamente su specifici conti intestati al Comune;
4. Lo strumento prioritario da utilizzare per la riscossione coattiva dev'essere l'ingiunzione fiscale prevista dal R.D.639/1910, senza escludere il ricorso ad ulteriori e diverse procedure contemplate dalle disposizioni legislative vigenti per tempo ove se ne ravvisi l'opportunità, l'efficacia e la convenienza economica;
5. Tenendo conto dei grandi mutamenti che coinvolgono le autonomie locali, anche in vista dell'attuazione concreta del federalismo fiscale, che produrranno profonde trasformazioni nel sistema tributario degli enti locali, la durata dell'affidamento della concessione di che trattasi deve essere limitata a tre anni;
6. Il Dirigente dei servizi finanziari è autorizzato, nelle more dell'espletamento della procedura di che trattasi, ad adottare provvedimenti di proroga dell'affidamento in corso, per il tempo necessario al completo espletamento della gara e stipula del contratto, allo scopo di assicurare la continuità del servizio;
7. Dalla data di avvio della muova concessione per la riscossione coattiva, la riscossione ordinaria delle entrate derivanti da ICI e TARSU verrà eseguita tramite mod.F24 e cc postali dedicati intestati al Comune.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE	L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **A. RADOCCIA**	F.to **N. FRATINO**	F.to **C. BOROMEO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 25 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 25 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**